Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Sabato, 16 febbraio 1935 - Anno XIII — Numero 40

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 40 DEL 16 FEBBRAIO 1935-XIII:

(306)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1935-XIII, n. 50.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione per il mantenimento della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Milano il 15 dicembre 1934-XIII tra lo Stato, la Provincia, il Comune, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano e la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde per il mantenimento della Regia università di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 37. — MANCINI.

Prot. N. 65477. Rep. N. 233.

Convenzione per il mantenimento della Regia università di Milano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1934 (millenovecentotrentaquattro) XIII, addì quindici del mese di dicembre in Milano nel Palazzo del Governo in via Monforte n. 31, avanti di me dott. cav. Virgilio Magris, consigliere addetto alla Prefettura di Milano, delegato a distendere e ricevere il presente pubblico atto amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 94, 95 e 96 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei signori:

cav. dott. Ugo Morosi di Italo, consigliere di prefettura;
cav. dott. Adolfo Vagnarelli fu Adamo, primo segretario di prefettura, ambedue addetti all'ufficio,

sono personalmente comparsi i signori:

S. E. cav. gr. cr. dott. Bruno Fornaciari del fu Giuseppe, prefetto della provincia di Milano, in nome e rappresentanza di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale;

il prof. Ferdinando Livini fu Narciso, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di rettore della Regia università di Milano;

il gr. uff. Jenner Mataloni, nella sua qualità di preside della provincia di Milano;

il gr. uff. conte ing. Carlo Radice Fossati, nella sua qualità di vice-podestà del comune di Milano;

l'on. cav. gr. cr. Beniamino Donzelli, nella sua qualità di vice-presidente del Consiglio provinciale della economia corporativa;

S. E. gr. cord. sen. march. avv. Giuseppe De Capitani D'Arzago, in rappresentanza della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Premesso che, a norma delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, la Regia università di Milano è compresa fra quelle indicate nella tabella *B* annessa al testo unico anzidetto al cui mantenimento lo Stato concorre con il contributo annuo specificato nella tabella medesima e dal R. decreto 8 marzo 1934, n. 621;

Che in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dal presente atto, è necessario integrare il contributo dello Stato con quello di tutti gli altri Enti che partecipano al presente atto;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

La Regia università degli studi di Milano è formata dalle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di lettere e filosofia;
b) Facoltà di giurisprudenza;
c) Facoltà di medicina e chirurgia;
d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
e) Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Lo Stato corrisponderà alla Regia università di Milano un contributo annuo che sarà determinato in relazione alla som-

ma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Inoltre l'Università si varrà del Regio osservatorio astronomico di Brera e dei suoi gabinetti per l'insegnamento dell'astronomia e geodesia.

Art. 3.

In esecuzione delle deliberazioni delle rispettive Amministrazioni, gli Enti sottoindicati si obbligano di corrispondere, per il periodo di dieci anni a partire dall'anno accademico 1934-35, salvo revisione dopo un quinquennio, i seguenti contributi annui:

il comune di Milano . . . . . . L. 2.000.000
l'Amministrazione provinciale di Milano . . . . » 500.000
il Consiglio provinciale dell'economia corporativa . . . . » 350.000

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde si obbliga a corrispondere un contributo annuo di L. 300.000 (trecentomila) per anni cinque, tacitamente prorogabili per altri cinque anni qualora non presenti espressa denuncia della presente convenzione al rettore della Regia università di Milano entro il 30 settembre 1938.

Tutte le suddette contribuzioni che sommano a L. 3.150.000 saranno corrisposte in rate semestrali a partire dal 1° ottobre 1934.

Art. 4.

Il comune di Milano consente a che la Regia università per i suoi fini scientifici e didattici si giovi del Museo civico di storia naturale e dell'Acquario, dei nuovi locali, gabinetti e laboratori, giusta gli accordi stabiliti.

Consente inoltre che la Regia università, allo scopo suddetto, si valga anche dell'Obitorio per l'insegnamento della medicina legale, e dei locali, dei degenti e dei laboratori dell'Ospedale civico dei contagiosi di Dergano.

Sarà peraltro dovuta al comune di Milano dalla Regia università una indennità da determinarsi d'ccordo per le maggiori spese derivanti al Comune per il servizio riguardante il detto Ospedale civico dei contagiosi, nonchè per l'uso della parte dei locali dell'Obitorio municipale alla Città degli Studi destinati a sede dell'Istituto di medicina legale.

Art. 5.

La Regia università di Milano è retta da un Consiglio di amministrazione così composto:

a) dal rettore della Regia università che lo presiede;

b) da due rappresentanti del Governo, di cui uno è l'intendente di finanza di Milano, l'altro è scelto dal Ministro per l'educazione nazionale;

c) da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Enti:
Comune di Milano,
Provincia di Milano,
Consiglio provinciale dell'economia corporativa,
Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde,
Istituti ospitalieri di Milano,
Istituti clinici di perfezionamento,
Pio Istituto dei rachitici,
Istituto sieroterapico milanese;

d) da un rappresentante designato collegialmente dagli Enti di altre Provincie, che concorrono al mantenimento della Regia università di Milano con un contributo annuo non inferiore a L. 30.000;

e) da cinque membri, uno per Facoltà, designati collegialmente dai presidi delle Facoltà tra i professori di ruolo che appartengono all'Università;

f) da un rappresentante dei privati contribuenti, che corrispondono un concorso annuo di almeno lire diecimila (lire 10.000);

g) dal direttore amministrativo.

I membri indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), e quello scelto dal Ministro per l'educazione nazionale durano in carica un biennio, e possono essere confermati; ove senza giustificati motivi non intervengano a tre adunanze consecutive, essi decadono dall'ufficio e vengono sostituiti.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

I posti di ruolo dei professori della Regia università di Milano sono determinati dalla annessa tabella *A*.

È data facoltà al Consiglio di amministrazione della Regia università di variare, per esigenze didattiche e scientifiche, il numero dei posti di ruolo dei professori fissati nella tabella annessa a questa convenzione, sempre che dai proventi ordinari del bilancio della Università risulti la necessaria disponibilità finanziaria.

Ogni variazione del numero dei posti di ruolo dovrà essere comunicata al Ministero della educazione nazionale, per essere approvata con Regio decreto.

Art. 7.

La presente convenzione, salvo le riserve di cui all'art. 3, avrà effetto dal 1° ottobre 1934 sino al 31 ottobre 1944 e potrà essere rinnovata d'accordo con le parti.

Art. 8.

La presente convenzione è soggetta all'approvazione a norma di legge.

Art. 9.

Gli altri accordi tra Comune, Università e Istituti ospitalieri, sono regolati da particolari convenzioni e rimangono fermi in ogni loro parte.

Sono pure regolati da particolari convenzioni gli accordi tra l'Università e i Regi istituti clinici di perfezionamento, il Pio Istituto dei rachitici, l'Istituto sieroterapico milanese, il Pio Istituto oftalmico e l'Istituto stomatologico.

Art. 10.

La presente convenzione annulla quella 20 luglio 1927 e 5 giugno 1928, approvate con R. decreto 18 febbraio 1929, numero 268.

Art. 11.

La presente convenzione è esente dalle tasse di bollo e registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 12.

Si allegano alla presente copia autentica delle deliberazioni impegnative, adottate dai singoli Enti partecipanti e debitamente approvate dalle autorità competenti.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA DEI PROFESSORI.

Posti di ruolo dei professori della Regia università di Milano:

1. Facoltà di giurisprudenza	N.	16
2. Facoltà di lettere e filosofia	»	16
3. Facoltà di medicina e chirurgia	»	20
4. Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale	»	14
5. Facoltà di medicina veterinaria	»	6
Totale . . .	N.	72

Letto, confermato e sottoscritto.

BRUNO FORNACIARI.
IENNER MATALONI.
FERDINANDO LIVINI.
GIUSEPPE DE CAPITANI D'ARZAGO.
CARLO RADICE FOSSATI.
BENIAMINO DONZELLI.
VIRGILIO MAGRIS.
ADOLFO VAGNARELLI, teste.
MORONI UGO, teste.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. **51.**
Proroga del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico per l'anno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, 22 dicembre 1932, n. 1956, e 21 dicembre 1933, n. 1812, convertiti rispettivamente nelle leggi 24 marzo 1932, n. 417, 8 maggio 1933, n. 555, e 22 gennaio 1934, n. 191, relativi alla istituzione di un premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per un altro anno la concessione di detto premio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio di navigazione di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417, sarà concesso anche per la navigazione effettuata durante l'annata 1935, con le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il premio è concesso per le navi mercantili nazionali abilitate esclusivamente al trasporto di merci, giusta l'art. 7 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719.
Agli effetti del presente decreto non sono considerati passeggeri, oltre gli individui menzionati al n. 4 del succitato art. 7, anche quelle persone che l'armatore avesse dovuto imbarcare per invito di autorità governative del Regno o delle Colonie, ovvero delle Regie rappresentanze all'estero od anche di autorità estere, sempre che il trasporto, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, risulti effettuato senza lucro per l'armatore.

Art. 3.

Per le navi a propulsione meccanica (piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) di età non superiore ad un anno il premio è stabilito, per ogni tonnellata di stazza lorda della nave e per ogni miglio percorso, nella misura seguente:
lire 0,0025 per le prime 1500 tonnellate, lire 0,00125 per le successive sino a 2500 tonnellate, lire 0,0008 per le tonnellate da oltre 2500 fino a 4000, lire 0,0002 per le tonnellate in più delle 4000.
Alle navi di età superiore ad un anno spetta il premio di cui al precedente comma moltiplicato per il coefficiente $\frac{100-n}{100}$ in cui n rappresenta il numero di anni di età della nave.
Il premio è corrisposto per non oltre 20.000 miglia per le navi sino a 1500 tonnellate di stazza lorda; per non oltre 32.000 miglia per le navi da oltre 1500 fino a 2500 tonnellate; e per non oltre 45.000 miglia per le navi di stazza lorda superiore a 2500 tonnellate.
Per i piroscafi e le motonavi i percorsi effettuati tra un porto e l'altro del Regno saranno computati per due terzi. Tuttavia a richiesta dell'armatore, non sarà tenuto conto degli approdi intermedi effettuati in porti del Regno a scopo esclusivo di rifornimento di combustibile per uso della nave (bunkeraggio).

Art. 4.

Per le navi a vela il premio è stabilito nella misura di L. 25 per ogni tonnellata di stazza lorda in ragione di anno proporzionalmente al periodo in cui ciascuna nave resti in armamento munita di equipaggio.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto l'età della nave è computata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del varo. La stazza lorda è desunta dal certificato della stazza eseguita a termini del regolamento 27 gennaio 1916, n. 202, salvo quanto stabilisce l'art. 7 per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità.
Per le navi che, già regolarmente stazzate in base al suddetto regolamento, siano state o saranno ristazzate dopo il 1° gennaio 1932, non sarà tenuto conto degli aumenti di tonnellaggio eventualmente risultanti dalla ristazza, mentre sarà tenuto conto delle eventuali diminuzioni.

Art. 6.

Il premio spetta all'armatore di cui all'art. 53 del Codice per la marina mercantile, ed è dovuto per la navigazione effettuata nelle singole traversate tra i porti di partenza e di arrivo, compresi gli scali intermedi, semprechè i relativi approdi risultino dalle carte di bordo.
Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del precedente art. 3, il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo le distanze comprese fra i porti sopra indicati.
Qualora una nave si trovasse in navigazione all'inizio o al termine del periodo di applicazione del presente decreto, la distanza tra il porto di partenza e quello di arrivo sarà divisa in tante parti uguali quante sono le ore impiegate a compiere la traversata, e la percorrenza utile per il premio

sarà proporzionata al numero delle ore di navigazione eseguite entro i limiti del periodo di applicazione del decreto.

In caso di naufragio o di altro sinistro che interrompa la navigazione per tempo superiore a tre mesi, il premio è dovuto sino al luogo dell'avvenimento. Se questo luogo non è conosciuto, si considera che il sinistro sia avvenuto alla metà della distanza tra il porto di partenza e quello di destinazione della nave.

Art. 7.

Per fruire dei benefici concessi dal presente decreto, le navi debbono essere inscritte in una delle matricole del Regno e provviste di atto di nazionalità. I piroscafi e le motonavi debbono, inoltre, essere inscritti nella prima classe del Registro Italiano, i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri debbono essere classificati nel Registro Italiano o muniti di regolare certificato di navigabilità. Tuttavia per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità saranno tenuti validi, ai soli effetti della corresponsione di acconti, il passavanti provvisorio e il certificato di stazza di cui sia già provvista la nave, purchè quest'ultimo sia stato rilasciato dalle autorità di uno Stato con il quale esistano accordi per il reciproco riconoscimento dei certificati di stazza; mentre il pagamento del saldo sarà effettuato soltanto quando sia stato rilasciato il certificato di stazza prescritto dall'art. 5 e l'atto di nazionalità.

Il premio non è dovuto per i piroscafi e le motonavi di stazza lorda inferiore alle 100 tonnellate e per i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri di stazza lorda inferiori a 50 tonnellate.

Sono anche escluse dal premio le navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili, come da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato, e quelle di età superiore ai dodici anni acquistate all'estero posteriormente alla pubblicazione del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573.

Sono altresì escluse dal premio le navi adibite a linee libere istituite dopo il 1° gennaio 1932, quando a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni tali linee rappresentino un servizio sostanzialmente concorrente con servizi marittimi sovvenzionati.

Art. 8.

Gli armatori che entro il 31 gennaio 1936 non abbiano presentato la domanda regolarmente documentata per la liquidazione del premio loro spettante in conformità del presente decreto decadranno dal diritto alla corresponsione del premio stesso.

Tuttavia sarà in facoltà del Ministro per le comunicazioni di consentire caso per caso, e con le modalità da stabilirsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, la presentazione o la regolarizzazione di documentazioni anche oltre il termine di cui sopra quando la concessione sia ritenuta possibile e giustificata da circostanze eccezionali non imputabili all'armatore.

Art. 9.

La spesa per l'applicazione del presente decreto non potrà superare la somma complessiva di cinquanta milioni di lire. A tale spesa sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze mediante stanziamento dei fondi necessari in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni — Marina mercantile — degli esercizi 1934-35 e 1935-36.

Art. 10.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme che ritenesse necessarie per l'applicazione del presente decreto, ivi comprese quelle relative alla determinazione dei periodi di liquidazione, alla corresponsione degli acconti e del saldo, e alla riduzione proporzionale dell'ammontare dei premi nel caso di insufficienza della somma stanziata ai sensi del precedente art. 9.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 52.

Liquidazione coatta dell'« Unione cooperativa milanese dei consumi », e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 283, relativo alla costituzione dell'ente morale « Unione cooperativa milanese dei consumi », con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 242, concernente l'ordinamento dell'ente suddetto;

Visto il decreto del Ministro per le corporazioni in data 20 aprile 1934, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario governativo;

Vista la relazione del commissario suddetto;

Considerato che l'« Unione cooperativa milanese dei consumi » ha perduto per intero il suo capitale sociale e che la sua situazione economica e finanziaria non è suscettibile di miglioramento;

Visto il parere del prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, convertito in legge 21 giugno 1934, concernente l'estensione delle norme del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1554, agli enti di consumo eretti in corpo morale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'« Unione cooperativa milanese dei consumi », con sede in Milano, è messa in liquidazione coatta a norma delle di-

sposizioni del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, e del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Il dott. rag. Carlo Andrea Giussani è nominato liquidatore dell'Unione stessa.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro per le corporazioni sarà provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII.

Proroga della straordinaria gestione della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 maggio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 27 giugno 1934-XII, col quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo e venne nominato un Regio commissario;

Veduto il R. decreto 13 settembre 1934-XII, col quale veniva prorogata di tre mesi la durata in carica del predetto Regio commissario;

Ritenuta la opportunità di prorogare ancora la gestione commissariale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata in carica del cav. Enrico Itoyz, quale Regio commissario della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo è prorogata di quattro mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 5 Corporazioni, foglio 372. — PICCONI.

(462)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1935-XIII.

Inquadramento dei lavoratori soci delle Cooperative di produzione e lavoro, di lavoro agricolo e di trasporto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 16 agosto 1934, n. 1909, n. 1911, n. 1913, con i quali è stato concesso il riconoscimento giuridico rispettivamente alle Federazioni nazionali fasciste delle cooperative di lavoro agricolo, delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di trasporto;

Ritenuta l'opportunità di definire la situazione sindacale dei lavoratori soci delle predette cooperative;

Considerato che essi non sono lavoratori autonomi nè lavoratori dipendenti, e quindi non rientrano nel campo della competenza delle organizzazioni dei lavoratori e degli artigiani, ma sono invece cooperatori e come tali hanno interessi e problemi che si identificano con quelli delle cooperative di cui fanno parte, e non con quelli dei Sindacati dei lavoratori, e pertanto si hanno da ritenere come rientranti nella sfera propria delle Federazioni nazionali sopra menzionate, alle quali, per altro, è attribuito espressamente dalle norme statutarie il compito dell'assistenza e dell'elevazione spirituale dei soci cooperatori;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Decreta:

Art. 1.

I lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di lavoro agricolo, delle cooperative di trasporto sono attribuiti, come tali, rispettivamente alle Federazioni nazionali di cooperative riconosciute con i Regi decreti sopra indicati.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1935-XIII e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(463)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1935-XIII.

Rappresentanza dell'Ufficio stralcio dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » di Reggio Calabria per i danneggiati dai terremoti, in liquidazione, da parte dell'intendente di finanza di Reggio Calabria, e delega di firma per quietanza nei giudizi di esproprio e di graduazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta l'opportunità di delegare l'intendente di finanza di Reggio Calabria a rappresentare l'Ufficio stralcio dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, nei giudizi di esproprio degli immobili ipotecati a favore dell'Istituto, contro i mutuatari morosi, nonchè nei giudizi di collocazione per la liquidazione e riscossione dei crediti dell'Istituto stesso;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 311, e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi n. 860 del 18 giugno 1931, e n. 357 del 7 aprile 1932;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1931 che istituisce l'Ufficio stralcio per la liquidazione dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » di Reggio Calabria;

Determina:

L'intendente di finanza di Reggio Calabria è autorizzato a rappresentare l'Ufficio stralcio dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria in liquidazione nei giudizi di esproprio degli immobili ipotecati a favore del detto Istituto contro i mutuatari morosi, a fare le insinuazioni di credito, ed a riscuotere, in nome e per conto del predetto Ufficio stralcio, le somme che verranno liquidate, in conseguenza degli espropri, e nei giudizi di graduazione, a favore dell'Ufficio stesso.

Roma, addì 20 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(453)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 968 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giustina Corenich, nato a Canfanaro il 18 agosto 1878 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Sossich fu Stanislao e di Caterina Pilcovich nata a Canfanaro il 10 maggio 1882 ed ai figli nati a Canfanaro: Giovanni, il 17 luglio 1906; Maria-Anna, il 17 luglio 1904; Andrea, il 12 ottobre 1908; Agata, il 5 febbraio 1912; Angelo, il 2 aprile 1915; Giustina, il 2 agosto 1919, e Carlo, il 14 maggio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9076)

N. 967 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Giovanni, figlio del fu Giovanni e della Fillich Giustina, nato a Canfanaro il 7 ottobre 1885 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Rosa fu Marco e di Maria Marich, nata a Canfanaro il 23 febbraio 1889 ed ai figli nati a Canfanaro: Remigio, il 6 dicembre 1911; Anna-Maria, l'8 aprile 1914; Maria, il 13 dicembre 1917; Emma il 28 marzo 1920 e Mario il 30 ottobre 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9077)

N. 966 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Giacomo, figlio del fu Giovanni e di Giustina Fillich, nato a Canfanaro il 13 luglio 1896 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Morosin di Matteo e fu Giustina Crismanich, nata a Canfanaro il 1° giugno 1898 ed ai figli nati a Canfanaro: Giuseppe, il 13 ottobre 1923 ed Ersilia, il 22 dicembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9078)

N. 977 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Stefano, figlio del fu Stefano e della fu Anna Cecchich, nato a Canfanaro il 23 novembre 1887 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Burich fu Pietro e fu Giustina Suran, nata a Canfanaro il 30 maggio 1886 ed al figlio Stefano, nato a Canfanaro il 27 febbraio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9079)

N. 972 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Osvaldo, figlio di Martino e della Stipancich Maria, nato a Canfanaro il 22 maggio 1905 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crismanich Anna-Maria di Giovanni e di Ugliancich Eufemia, nata a Canfanaro il 12 dicembre 1907 ed ai figli nati a Canfanaro: Cecilia-Eufemia, il 15 febbraio 1925; Ferruccio-Aldo, il 12 marzo 1931, ed Ettore-Giovanni, il 12 marzo 1931 (gemelli).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9080)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, in data 11 febbraio 1935, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2059, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1935, n. 3, riguardante l'autorizzazione all'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano ad assegnare contingenti supplementari di produzione.

(467)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 23 gennaio 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale fonotelegrafica di Companarello, provincia di Avellino, sul circuito 2707.

Il circuito fonotelegrafico 6245 rimane pertanto abolito.

(452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Impera ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 5 novembre 1934 la S. A. Impera, con sede in Firenze, via P. Zannetti n. 3, è stata autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Impera », dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente « Palasaccio » in Firenzuola e di cui la Società suddetta è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie delle forme e dimensioni comunemente in uso per le acque minerali e chiuse con tappi di sughero coperti con capsule di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in carta bianca aventi le dimensioni di mm. 275×126. In ogni etichetta, a mezzo di

inquadrature lineari in color marrone-nero sono inseriti tre spazi rettangolari aventi rispettivamente le dimensioni di mm. 75x115 - 115x115 - 75x115.

Nello spazio di sinistra sono inserite talune indicazioni relative all'ubicazione della sorgente, alle proprietà generiche dell'acqua e in fondo a grossi caratteri la dicitura « Società Anonima Impera » - « Sede in Firenze » - « Stabilimento in Firenzuola (Toscana) ».

Nello spazio centrale, superiormente, è riportata la dicitura « Acqua minerale Impera » a grossi caratteri in marrone; di fianco a destra, è raffigurata una riproduzione geografica dell'Italia, con in basso la sponda africana e di fianco a sinistra è riprodotta una immagine dell'Italia che accenna alle vie di espansione oltre i confini dell'acqua minerale « Impera ».

Nello spazio di destra sono successivamente inseriti dall'alto al basso i dati dell'analisi chimica, quelli dell'analisi batteriologica e gli estremi dei decreti di autorizzazione alla libera vendita con la seguente dicitura: « È autorizzata la libera vendita nel Regno con decreto del Ministro per l'interno n. 100 del 10 agosto 1927, modificato con decreto Ministeriale 5 novembre 1934-XIII ».

In ultimo è inserita una dicitura relativa alle operazioni dell'imbottigliamento e poi il nome del Comune di produzione « Firenzuola (Firenze) »; il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto.

(458)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 38.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.81
Inghilterra (Sterlina)	57.65
Francia (Franco)	77.60
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.32
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.605
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7125
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.275
Id. 3,50 % (1902)	79.125
Id. 3 % lordo	60.225
Prestito redimibile 3,50% - 1934	78.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90.65
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.075
Id. id. 5 % id. 1941	103.175
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	98.25
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	98.175

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 3 posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 3 posti di architetto aggiunto in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, da ridursi ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed in quanto sussistano le prescritte condizioni, anche l'aggiunta di famiglia.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, divisione 1ª), non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1. domanda in carta da bollo da L. 5;

2. estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni, e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di colore che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro, che alla data del presente decreto già rivestano la qualità d'impiegati di ruolo;

3. certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4. certificato di buona condotta morale, civile e politica, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5. certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

6. certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7. foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8. diploma originale di laurea in architettura conseguito in un R. Istituto Superiore di architettura o d'ingegneria; diploma di laurea in ingegneria civile, conseguito anteriormente al 1° gennaio 1926.

E' ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9. certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per l'anno XIII e per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai fasci giovanili di combattimento. Per gli italiani non regnicoli è necessario il certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci all'Estero rilasciato dal Segretario del Fascio all'Estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

10. documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

Gli aspiranti i quali dimostrino di essere impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o ufficiali in S.P.E. delle Forze armate e della Milizia V. S. N., sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, e 5.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito dal precedente art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, anche se dello stesso Ministero.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1. titoli accademici e scolastici;
2. titoli specifici (pubblicazioni, progetti ecc);
3. titoli amministrativi.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in un esperimento grafico, un esperimento scritto ed un esperimento orale.

L'esperimento grafico consisterà in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento (tempo consentito otto ore);

L'esperimento scritto consisterà:

a) in un progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale tempo consentito otto ore);

b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili (tempo consentito otto ore);

L'esperimento orale (durata minima un'ora e mezza) consisterà:

a) nella discussione del progetto di consolidamento o di restauro presentato dal concorrente;

b) in un esame di storia dell'arte con speciale riguardo alla architettura;

c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

d) in un esame su nozioni di statistica.

Saranno ammessi all'esperimento orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi dei punti nell'esperimento grafico e negli scritti e non meno di sei decimi in ciascuno di essi. L'esperimento orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria, la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il Ministro: Ercole.

(441)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a cinque posti di inserviente nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il R decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli per l'ammissione di cinque inservienti in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Dal concorso sono escluse le donne.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto. Quest'ultimo limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 43 per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio ad impiego civile da almeno due anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al P.N.F.;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato penale generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche, rilasciato dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario, o da un medico militare;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di licenza elementare;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. per il 1934-1935-XIII, e per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato dovrà pure indicare il giorno, il mese e l'anno dell'iscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare entro il termine prescritto ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti entro i trenta giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad inserviente in prova, qualsiasi residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia nella quale hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

Art. 4.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una Commissione composta di un vice prefetto in servizio al Ministero, che la presiede, di un consigliere di 1ª o di 2ª classe e di un funzionario tecnico dell'Amministrazione degli Archivi di Stato non inferiore al grado 8°, addetti al Ministero stesso.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non superiore al 9°, disimpegnerà, presso la Commissione, le mansioni di segretario.

Art. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli, e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministero, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(442)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo B) e a cinque posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ad impieghi civili nell'Amministrazione militare,

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 8;

b) capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 5.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati, a termine del 2° comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali, non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dai predetti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alla domanda.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico (di qualsiasi sezione); o licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra del Genio militare;

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (sezione industriale), o licenza di istituto tecnico (sezione industriale), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

Per coloro che sono inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che la iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E. o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso non sia provvisto del libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è chiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo, delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in S.P.E.

Il certificato del Segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o grafiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

Le graduatorie dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 568, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I - Componimento di italiano.

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II - Prova grafica di disegno architettonico.

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

III - Prova grafica di disegno topografico.

Segni convenzionali: formazione delle scale; esecuzione di disegno a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

IV - Prova scritta di estimo

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica - Estimo - Topografia - Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926) relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I - Prova pratica di organizzazione di lavoro.

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di forma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ed esprimersi in forma chiara e propria.

II - Prova scritta di cultura generale (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

III - Prova grafica di disegno lineare.

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio centimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVE ORALE.

a) Tecnologia e meccanica teorica e pratica:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali - Colori fondamentali - Vernici - Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni - Tracciatura, sistemi di misura e di controllo - Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli - Macchine utensili - Attrezzeria. Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti - Colori (naturali ed artificiali). Lacche, mastici. Preparazione della vernice.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) Meccanica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione.

Momenti - Coppie - Centro di gravità - Applicazioni relative - Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa - Momento d'inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive - Leggi di Coulomb - Attrito (strincio, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) - Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici, camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici - Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldaie a vapore - Disposizioni per la combustione ad olio pesante - Camino e sue dimensioni pratiche - Tiraggio forzato - Vari tipi di caldaie - Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche - Diagrammi e rendimento - Calcolo della potenza e del consumo - Macchine ad espansione multipla - Distruzione, espansione, condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi - Turbine a vapore dei diversi tipi - Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione - Miscugli detonanti - Gasogeni e carburatori - Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica - Teorema di Bernouilli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative - Condotte forzate - Canali industriali - Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche - Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme d'impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi completivi

Trazione meccanica - Resistenza al moto - Trazione e aderenza - Effetto della pendenza - Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrici - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria - Esame sommario dei diversi tipi di dirigibile e di velivoli - Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi - Freni dinamometrici - Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo - Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) Nozioni di elettrotecnica:

Magnetismo - Fondamenti sperimentali - Legge di Coulomb - Massa e forza magnetica - Corpi magnetici - Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione - Bussole - Potenziale magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche - Lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.

Elettrostatica - Fondamenti sperimentali - Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici - Potenziale elettrico - Unità di capacità - Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento - Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrente elettrica Forza motrice - Unità di corrente - Resistenza elettrica - Legge di Omh - Unità di resistenza - Principi di Kirckoff - Circuiti derivati - Raggruppamenti delle resistenze - Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative - Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti e per uso militare - Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche - Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi - Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica - Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lenz - Fenomeni di mutua ed auto induzione - Unità di induttanza - Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche - Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche - Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico - Misure delle correnti - Galvanometri - Elettrodinamometri - Voltametri - Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltametri industriali e loro verifica - Misura delle forze elettromotrici - Misura delle resistenze - Ohmetri - Misura della resistenza degli elettroliti - Misura della potenza elettrica - Wattometri, contatori e loro verifica - Misure magnetiche industriali - Misure di induttanza - Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri - Misure fotometriche.

Correnti alternate - Grandezze alternate sinussoidali e non sinussoidali - Valore medio e valore efficace - Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamo elettriche per corrente continua - Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari - Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi di eccitazione e regolazione - Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo Curve caratteristiche - Coefficenti di rendimento Accoppiamento

Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore: loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura - Trasformatori rotanti - Convertitori.

Accumulatori - Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

Trasmissione e distribuzione di energia Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici - Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabina di trasformazione - Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee, organi di presa, regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali - Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti - Prevenzione infortuni - Norme di soccorso di urgenza.

d) Cultura generale:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva - Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche - Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica:

Proprietà generali dei corpi - Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica Ottica - Termologia.

Principi essenziali, leggi fondamentali - Applicazioni industriali, pratiche relative.

Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi salibasi.

Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Zolfo - Carbonio - Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(443)

MINISTERO DELLA GUERRA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di terza classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1934, col quale è stato indetto un concorso a due posti di R. sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe e nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso:

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del decreto Ministeriale 1° settembre 1934, di cui alle premesse, è modificato nel senso che le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di R. sosti-

tuto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe saranno disimpegnate dal vice segretario Carapelle dott. Carlo in sostituzione del dott. Spagnolo Raffaele, che è esonerato dall'incarico.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(444)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nei ruoli del R. Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visti i decreti Ministeriali 20 ottobre 1934, con i quali sono stati banditi i concorsi per la nomina nei ruoli del R. Corpo del Genio civile;

Decreta:

È approvato il seguente diario delle prove scritte dei concorsi per esami per l'assunzione nei ruoli del R. Corpo del Genio civile:

Concorso a 11 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°), 1, 2, 3 e 4 aprile 1935-XIII;

Concorso a 18 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°), 4, 5 e 6 marzo 1935-XIII;

Concorso a 20 posti di computista aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°), 7, 8 e 9 marzo 1935-XIII;

Concorso a 39 posti di aiuto assistente in prova (gruppo *C*, grado 13°), 18, 19 e 20 marzo 1935-XIII.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

(445)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno delle « Nuove costruzioni ferroviarie ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale n. 8414 in data 9 marzo 1934, col quale fu indetto un concorso per titoli a 5 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Visto il risultato dell'esame dei titoli per il concorso suddetto;
Ritenuto regolare il procedimento dell'esame stesso;
Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso anzidetto:

1. Tomba Italo, punti 29 (ex combattente).
2. Grasso Pasquale, punti 28 (ferito di guerra).
3. Pulcini Michele, punti 28.
4. Di Giacinto Alfredo, punti 26.
5. Bove Donato, punti 25 (ferito di guerra).
6. Rizzo Salvatore, punti 25 (croce di guerra).
7. Macchioni Antonio, punti 25.
8. Di Battista Angelo, punti 24 (croce di guerra, coniugato, con 3 figli).
9. Balsamo Nicolò, punti 24 (croce di guerra, celibe).
10. Fioretti Giov. Batta, punti 24.
11. Capobianco Luigi, punti 22 (ex combattente).
12. Camastra Angelo, punti 22.
13. Colucci Renato, punti 20.
14. Rossi Marino, punti 19.
15. Fracasso Ferrer, punti 18.
16. Spagnuolo Catello, punti 16 (ex combattente).
17. Ficola Ezechiele, punti 16.
18. Bacocco Marino, punti 14.
19. Conti Zelindo, punti 12 (invalido di guerra).
20. Miani Vito, punti 12.
21. Somma Arturo, punti 11 (ex combattente).
22. Seri Arturo, punti 11.
23. Moretti Felice, punti 10 (orfano di guerra).
24. Greco Mario, punti 10.
25. Pardi Ugo, punti 9 (mutilato, croce di guerra, coniugato con 2 figli).
26. Antonioni Carlo, punti 9 (invalido di guerra, coniugato con un figlio).
27. Materi Filippo, punti 9 (iscritto ai FF. CC. dal 1° luglio 1921, coniugato con 2 figli).
28. Tavano Salvatore, punti 9 (ex combattente, celibe).
29. Mazzi Mario, punti 9 (nato il 24 gennaio 1909).
30. Giovacchini Silvio, punti 9 (nato l'11 febbraio 1911).
31. Menichelli Armando, punti 8.
32. Tancredi Pietro, punti 7 (orfano di guerra, nato il 21 agosto 1911).
33. Regali Marcello, punti 7 (orfano di guerra, nato il 25 agosto 1915).
34. Amato Pasquale, punti 7 (croce di guerra).
35. Famiglietti Pietro, punti 7 (coniugato con 3 figli).
36. Armenia Emanuele, punti 7 (coniugato con 2 figli).
37. Centoni Angelino, punti 7 (coniugato con un figlio).
38. Zeverino Donato, punti 7 (celibe, nato il 9 dicembre 1907).
39. Arola Mario, punti 7 (celibe, nato il 2 febbraio 1914).
40. Calvario Vincenzo, punti 6 (orfano di guerra).
41. Protano Vincenzo, punti 6 (figlio d'invalido di guerra).
42. Bettocchi Alberto, punti 6 (coniugato).
43. Picone Francesco, punti 6 (celibe, nato il 6 giugno 1910).
44. Di Gioia Alfonso, punti 6 (celibe, nato il 5 luglio 1912).
45. Piergallini Antonio, punti 5 (coniugato con un figlio).
46. Tomezzoli Guido, punti 5 (celibe, nato il 14 dicembre 1903).
47. Cesaroni Alberto, punti 5 (celibe, nato il 26 maggio 1910).
48. Allodi Alfredo, punti 5 (celibe, nato il 12 ottobre 1911).
49. Cappelli Andrea, punti 5 (celibe, nato il 31 maggio 1914).
50. Siriano Francesco, punti 5 (celibe, nato il 17 marzo 1915).
51. Berni Gino, punti 4 (figlio d'invalido di guerra).
52. Cruciani Francesco, punti 4 (coniugato con 5 figli).
53. Donfrancesco Alfredo, punti 4 (coniugato con un figlio, nato il 28 settembre 1906).
54. Roberto Giuseppe, punti 4 (coniugato con un figlio, nato il 23 ottobre 1906).
55. Olivi Oberdan, punti 4 (coniugato).
56. Maffei Oronzo, punti 4 (celibe, nato il 20 settembre 1908).
57. Basso Renato, punti 4 (celibe, nato il 24 novembre 1910).
58. Giacinto Vincenzo, punti 4 (celibe, nato il 27 dicembre 1910).
59. Forconi Geremia, punti 3 (iscritto ai FF. CC. dal 15 settembre 1922).
60. Ciapanna Giuseppe, punti 3 (coniugato con 2 figli).
61. Rasola Giuseppe, punti 3 (coniugato con un figlio).
62. Diolaiti Agenore, punti 3 (celibe, nato il 18 aprile 1907).
63. Mastrocicco Mariano, punti 3 (celibe, nato il 2 gennaio 1911).
64. Grossi Amedeo, punti 3 (celibe, nato il 19 marzo 1911).
65. Perini Renato, punti 3 (celibe, nato il 21 settembre 1914).
66. Crescenzi Renato, punti 2 (iscritto ai FF. CC. dal 4 aprile 1921).
67. Fratini Emilio, punti 2 (iscritto ai FF. CC. dal 1° ottobre 1922).
68. Cappuccio Antimo, punti 2 (coniugato con 2 figli).
69. Tognotti Vittorio, punti 2 (celibe, nato il 28 luglio 1905).
70. Usai Paolo, punti 2 (celibe, nato il 24 febbraio 1906).
71. Pellegrino Nicola, punti 2 (celibe, nato il 14 settembre 1909).
72. Barnini Renato, punti 2 (celibe, nato il 23 ottobre 1909).
73. Macchi Mario, punti 2 (celibe, nato il 28 aprile 1910).
74. Tagliamonte Salvatore, punti 2 (celibe, nato il 13 febbraio 1915)
75. Giuppi Augusto, punti 1 (coniugato con 2 figli).
76. Santuccio Nicola, punti 1 (celibe).

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente:

1. Tomba Italo.
2. Grasso Pasquale.
3. Pulcini Michele.
4. Di Giacinto Alfredo
5. Bove Donato.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(469)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a cinque posti di subalterno nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1934 col quale fu indetto un concorso per titoli a 5 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il risultato dell'esame dei titoli per il concorso stesso;

Ritenuto regolare il procedimento dell'esame suddetto;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso anzidetto:

1. Grasso Pasquale, con punti 31,50, combattente.
2. Bove Donato, con punti 25, combattente.
3. Rizzo Salvatore, con punti 24,50, precedenza per situazione di famiglia (combattente).
4. Andreelli Alcide, con punti 24,50, combattente.
5. Quaranta Cesare, con punti 23,50, combattente.
6. Macchioni Antonio, con punti 23.
7. Del Prete Gerardo, con punti 22.
8. Merella Guido, con punti 21, ferito in combattimento.
9. Di Battista Angelo, con punti 21, croce di guerra, maggiore età rispetto a Nardi.
10. Nardi Alviero, con punti 21, croce di guerra.
11. Picella Orazio, con punti 21.
12. Capobianco Luigi, con punti 20,50.
13. Carpino Carlo, con punti 20.
14. Meridiani Adamo, con punti 18, combattente.
15. Palleschi Pasquale, con punti 18.
16. Bacocco Marino, con punti 16.
17. Luciano Pasquale, con punti 14, combattente.
18. Schiavon Mario, con punti 14.
19. Caselli Emidio, con punti 13.
20. Somma Arturo, con punti 12,50.
21. Guzzetta Luigi, con punti 10, croce di guerra.
22. Conti Zelindo, con punti 10.
23. Papallo Raffaele, con punti 9,50.
24. Antonelli Angelo, con punti 8,50.
25. Laudani Biagio, con punti 8, invalido di guerra.
26. Basilici Vittorio, con punti 8.
27. Bianchi Gisberto, con punti 7, nato il 10 marzo 1908, orfani di guerra.
28. Tancredi Pietro, con punti 7, nato il 21 agosto 1911, orfano di guerra.
29. Centoni Angelino, con punti 7, nato il 3 marzo 1902, moglie e un figlio.
30. Ricchiuti Michele, con punti 7, nato il 22 giugno 1907, moglie e un figlio.
31. Mazzi Mario, con punti 7.
32. Meleleo Luigi, con punti 6, orfano di guerra.
33. Ricciardi Michele, con punti 6, moglie ed un figlio.
34. Miani Guido, con punti 6.
35. Spina Nicola, con punti 5, combattente, moglie e 4 figli.
36. Materi Filippo, con punti 5, iscritto al P. N. F., ante Marcia, moglie e 2 figli.
37. De Luca Filippo, con punti 5, combattente.
38. Tavano Salvatore, con punti 5.
39. Olivo Ippolito, con punti 4,50.
40. Paladino Giovanni, con punti 4, combattente, moglie e 5 figli.
41. Abbatemarco Carmine, con punti 4.
42. Salvatori Sabatino, con punti 4, combattente, moglie e 4 figli, nato il 23 dicembre 1899.
43. Trifari Mario, con punti 4, combattente, moglie.
44. Menichelli Armando, con punti 4, figlio di impiegato dello Stato.
45. Maffei Oronzo, con punti 4, nato il 20 settembre 1908.
46. Giovagnoli Umberto, con punti 4, nato il 13 dicembre 1910.
47. Perini Renato, con punti 4, nato il 21 settembre 1914.
48. Cocco Paolo, con punti 4, nato il 3 gennaio 1916.
49. Brunetti Emilio, con punti 3,50.
50. Parrini Adelmo, con punti 3, iscritto al P. N. F. ante Marcia.
51. Baldieri Armando, con punti 3, moglie e 3 figli, nato il 14 dicembre 1905.
52. Cattedra Giuseppe, con punti 3, moglie e 3 figli, nato il 19 settembre 1909.
53. Durante Gaetano, con punti 3, moglie e un figlio.
54. Bernardoni Gino, con punti 3, nato il 20 giugno 1907.
55. Trotini Carlo, con punti 3, nato il 4 gennaio 1909.
56. Cesaroni Alberto, con punti 3, nato il 26 maggio 1910.
57. Grossi Amedeo, con punti 3, nato il 19 marzo 1911.
58. Fuiano Giuseppe, con punti 2,50, nato il 15 agosto 1903.
59. Volpi Luigi, con punti 2,50, nato il 22 novembre 1904.
60. Di Gioia Alfonso, con punti 2,50, nato il 5 luglio 1912.
61. Rinaldi Giulio, con punti 2,50, nato il 3 novembre 1912.
62. La Montagna Vittorio, con punti 2,50, nato il 3 marzo 1914.
63. Peroni Domenico, con punti 2, moglie e 3 figli.
64. Giuppi Augusto, con punti 2, moglie e 2 figli.
65. Falcone Vincenzo, con punti 2, moglie.
66. Di Tommaso Giuseppe, con punti 2, figlio d'impiegato dello Stato.
67. Capitanio Cesare, con punti 2, nato il 24 marzo 1907.
68. Cacciani Calisto, con punti 2, nato il 19 novembre 1907.
69. Del Moro Primo, con punti 2, nato il 7 ottobre 1909.
70. Persichetti Francesco, con punti 2, nato il 3 aprile 1910.
71. Carnesale Vincenzo, con punti 2, nato il 12 febbraio 1911.
72. Coppo Maurizio, con punti 1, nato il 3 marzo 1908.
73. De Luca Alfredo, con punti 1, nato il 21 marzo 1910.
74. Cimini Alberto, con punti 1, nato il 26 gennaio 1912.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente:

1. Grasso Pasquale, combattente.
2. Bove Donato, combattente.
3. Rizzo Salvatore, combattente.
4. Andreelli Alcide, combattente.
5. Quaranta Cesare, combattente.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(470)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.